



COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17.03.2015

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 – FINALITA'	6
Art. 3 – INDIRIZZI GENERALI.....	6
Art. 4 – DEFINIZIONI.....	7
Art. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	9
Art. 6 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	11
Art. 7 – ENTRATE SERVIZIO RIFIUTI.....	14
Art. 8 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE.....	15
Art. 9 – RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI	15
Art. 10 – ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO	15
Art. 11 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	16
Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI.....	17
Art. 13 – OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE, PNEUMATICI E OLIO MINERALE	18
Art. 14 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	18

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 15 – DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO.....	19
Art. 16 – COMPETENZE DEL COMUNE.....	19
Art. 17 – COMPETENZE DEL GESTORE.....	19
Art. 18 – MODALITA' DI RACCOLTA.....	20
Art. 19 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	20
Art. 20 – LUOGO DI DETENZIONE DEL RIFIUTO.....	20
Art. 21 – RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA" A FILO STRADALE.....	21
Art. 22 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA.....	22
Art. 23 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	22
Art. 24 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO	23
Art. 25 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO ORGANICO	23
Art. 26 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI	24
Art. 27 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE.....	24
Art. 28 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA.....	25
Art. 29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA CARTA E DEL CARTONE.....	25
Art. 30 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL CARTONE.....	25
Art. 31 – RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE CONTENITORI STRADALI DEL VETRO	25
Art. 32 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO.....	26

Art. 33 – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (EX STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA)	26
Art. 34 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	27
Art. 35 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	29
Art. 36 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	29
Art. 37 – TRASPORTO.....	29
Art. 38 – RECUPERO E SMALTIMENTO.....	30
<i>TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI</i>	
Art. 39 – DEFINIZIONE E ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	31
Art. 40 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....	31
Art. 41 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE.....	31
Art. 42 – CESTINI PORTARIFIUTI	32
Art. 43 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI SU AREE PUBBLICHE COMUNALI.....	32
Art. 44 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	32
Art. 45 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI.....	32
Art. 46 – PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI.....	33
Art. 47 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DAI MERCATI.....	33
Art. 48 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	33
Art. 49 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	34
Art. 50 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	34
Art. 51 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	35
Art. 52 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.....	35
Art. 53 – DISPOSIZIONI DIVERSE.....	35
<i>TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI</i>	
Art. 54 – CONTROLLO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	36
Art. 55 – SANZIONI SPECIFICHE	36
Art. 56 – DIVIETI E OBBLIGHI	36
Art. 57 – ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE	38
Art. 58 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	39
Art. 59 – ENTRATA IN VIGORE.....	39
Allegato A) al Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA)- TABELLA SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI NELLA RACCOLTA PORTA A PORTA.....	40

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Oggetto del presente Regolamento è la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, prodotti nel territorio comunale.
2. Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
 - b) determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
 - c) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento all'art. 198, disciplina:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 nonché dal D.P.R. n. 254/2003;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - f) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - g) la garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - h) la raccolta separata delle frazioni merceologiche di rifiuti prodotte sul territorio comunale;

- i) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006, in recepimento delle Direttive Europee.
4. Il Gestore, così come definito al successivo art. 4 effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e della Legge 147/2013 con riferimento alla Tari.
5. Il Gestore:
- a) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere previo accordo con il Comune della collaborazione delle associazioni di volontariato;
 - b) può istituire nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Il presente Regolamento non si applica:
- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
 - b) al terreno in situ, inclusi il suolo contaminato non scavato e agli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) al suolo non contaminato e ad altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) ai rifiuti radioattivi;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso;
 - f) alle materie fecali, paglia sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) ai sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - h) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e smaltite in conformità al regolamento (Ce) n. 1774 /2002;
 - i) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D. Lgs. n. 117/2008;
 - j) alle acque di scarico; ai sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito di pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000 e s.m.i., fatti salvi obblighi derivanti da normative comunitarie specifiche;

7. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Monte San Pietro nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle di seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, ove la legge lo imponga, del gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir).
8. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino, tramite iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino dovrà ricevere da parte dell'Amministrazione Comunale, adeguato supporto, per superare eventuali difficoltà legate alle modifiche delle modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti.
9. Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si rimanda alle vigenti norme di legge.

Art. 2 – FINALITA'

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) operare un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
 - d) realizzare la raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - e) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 152/2006;
 - f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3 – INDIRIZZI GENERALI

1. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) del sistema di conferimento e raccolta;
 - e) dei sistemi di recupero e smaltimento;

- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

Art. 4 – DEFINIZIONI

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006, ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti:
 - a) Comune: l'Amministrazione Comunale;
 - b) Atersir: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nel seguito denominata Atersir, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, costituita a norma della legge n. 23 del 23.12.2011;
 - c) Centro di raccolta (art. 183 c.1 lett. mm): area presidiata ed allestita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - d) Compost: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
 - e) Compostiera: contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore;
 - f) Convenzione: atto con il quale l'ente preposto (Atersir) regola e disciplina lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani per mezzo di un soggetto gestore a cui è stato affidato il servizio e individuato secondo le disposizioni normative vigenti;
 - g) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb), del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - h) Detentore (art. 183 c.1 lett. h): il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - i) Gestione (art. 183 c.1 lett. n): la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - j) Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;

- k) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: come normato dall'art. 13 della L.R. 23/2011 costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del D.Lgs n. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il piano d'ambito dei rifiuti assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 per la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs n. 152/06;
- m) Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento;
- n) Produttore (art. 183 c.1 lett. g): il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- o) Raccolta (art. 183 c.1 lett. o): il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "c", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) Raccolta differenziata (art. 183 c.1 lett. p): la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- r) Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;
- s) Recupero (art. 183 c.1 lett. t): qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

- t) Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione).
- u) Rifiuto (art. 183 c.1 lett. a): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- v) Rifiuto organico (art. 183 c. 1 lett. d): rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- w) Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata qualora rientranti all'interno dei criteri di assimilazione fissati dall'Amministrazione comunale;
- x) Spazzamento delle strade (art. 183 c. 1 lett. oo): modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- y) Smaltimento (art. 183 c.1 lett. z): qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- z) Stoccaggio (art. 183 c. 1 lett. aa): le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006;
- aa) Utenti/UtENZE: insieme dei singoli e della comunità che si avvale del servizio pubblico di raccolta rifiuti;

Art. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. L'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 specifica che i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Qui di seguito si riporta la classificazione citata dal suddetto articolo.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi

dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 così come stabilito nel successivo articolo;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (...omissis...) e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli alle lettere b), c) ed e).
3. Ai soli fini gestionali i rifiuti domestici di cui alla lettera a), sono ulteriormente distinti nelle seguenti sottocategorie e le tipologie di rifiuto conferibili in ogni sotto-categoria sono indicate dal Gestore attraverso guide informative e applicazioni informatiche per una corretta separazione dei rifiuti prodotti:
- a) Organico;
 - b) Sfalci e potature;
 - c) Indifferenziato;
 - d) Carta e Cartone;
 - e) Plastica;
 - f) Vetro e lattine;
 - g) RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e qui di seguito si elencano alcune tipologie:
- a) Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione);
 - b) Prodotti farmaceutici/medicinali;

- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- d) Siringhe abbandonate sul territorio;
- e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) Oli minerali usati;
- g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

Art. 6 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, punto e) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, l'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente i requisiti qualitativo e quantitativo, di cui ai prossimi commi.
2. **Requisito qualitativo:** i rifiuti speciali non pericolosi devono:
 - a) provenire dalle seguenti attività:
 - attività agricole e agroindustriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
 - attività industriali ed artigianali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
 - attività commerciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
 - attività di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'articolo 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Repubblica 254/03;
 - uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., derivanti da lavorazioni industriali.
 - b) appartenere ad una delle seguenti categorie merceologiche:
 - imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- moquette, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- frammenti e manufatti in stucco essiccati;
- manufatti di ferro abitualmente utilizzati in ambito civile;
- nastri abrasivi;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e simili;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- accessori e consumabili per l'informatica quali toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose, componenti rimosse da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose quali cartucce per stampa e riproduzione, cartucce di toner per stampanti laser, cartucce per stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi e simili;
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi.

c) essere classificati con uno dei codici CER indicati nel D.Lgs. 152/06;

3. **Requisito quantitativo:** fermo restando i criteri qualitativi, si definiscono le seguenti soglie quantitative per la assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per i rifiuti conferiti al servizio di raccolta pubblico:

a) una soglia quantitativa annuale: fissata in 10 kg/mq*anno, ovvero 0,1 metri cubi/mq*anno. Tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo familiare di medie dimensioni;

Tali soglie tengono conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 198, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale di cui agli articoli 200, 202, 203, 204 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra le parti, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di gestione rifiuti ai sensi della normativa vigente.

5. E' vietato introdurre rifiuti speciali non assimilati nei contenitori adibiti alla raccolta.

6. Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intendono per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., come indicato nei commi precedenti;

d) la spazzatura;

- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'articolo 2, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
7. Al fine di individuare superamenti delle soglie quantitative di rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico si attueranno verifiche mediante monitoraggio del grado di riempimento dei contenitori inerenti le sedi delle attività produttrici di rifiuti assimilati.
 8. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
 9. Si dà mandato alla Giunta Comunale di modificare e di aggiornare i criteri di assimilazione anche in funzione delle normative statali e regionali che interverranno in materia successivamente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 – ENTRATE SERVIZIO RIFIUTI

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, da applicare secondo il combinato disposto dell'art. 14 della Legge 214/2011 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 23 della Legge 221/2012, nonché del combinato disposto dell'art. 7, punto 5, lettera c) e dell'art. 8, punto 6 lettera d) della L.R. 23/2011 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri del regolamento di cui all'articolo 14 commi 11 e 12 del D.L. 201/2011 e s.m.i;
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo
3. La regolamentazione dell'entrata per la copertura dei costi del servizio è determinata, oltre che direttamente dalla norma di legge, con separato regolamento comunale.
4. Il Gestore deve fornire al Comune le informazioni necessarie alla definizione del piano tariffario in tempo utile per consentire la regolare valutazione istituzionale e l'adozione degli atti previsti dalla norma, nonché ogni dato di dettaglio che

l'Amministrazione comunale consideri necessario per pervenire alla determinazione tariffaria.

5. Ogni determinazione concernente l'applicazione dell'entrata (natura tributaria o patrimoniale, previsione di eventuali riduzioni o maggiorazioni -ove previste dalla norma-, scelta dei criteri di attribuzione dei costi e degli indici di commisurazione o aspetti consimili) è esercitata con l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'entrata.

Art. 8 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti, che si esplica nella fase di raccolta, di trattamento e smaltimento, costituisce attività di pubblico interesse ed é disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e della pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

Art. 9 – RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'Atersir.
2. Il Comune rivolgerà ai cittadini-utenti adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 10 – ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune ed il Gestore possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto dalla normativa vigente.

2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 12/2005 che si ispirano a scopi sociali, caritativi e ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Art. 11 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Spetta al produttore e/o detentore del rifiuto assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. In particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo le modalità specificate dal presente regolamento, nei giorni indicati nel calendario del servizio porta a porta istituito dal Comune per mezzo di un apposito progetto approvato da Atersir e soggetto ad eventuali modifiche organizzative. Il progetto definisce articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta.
2. Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi :
 - a) divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico al di fuori dei giorni e delle modalità previste dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
 - b) obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.
3. Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.
4. In particolare si fa:
 - a) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
 - b) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, ai giorni di esposizione e al luogo di conferimento per come individuato dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
 - c) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
 - d) obbligo di provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
 - e) conferire i sacchi e/o i contenitori nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione;

- f) obbligo, una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti con erronei conferimenti da parte di ignoti, di ritiro dei contenitori da parte dell'utente e di loro custodia all'interno del condominio o della propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
 - g) obbligo di pulizia e disinfezione dei contenitori a carico degli utenti.
5. L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo o sul suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee. Chiunque violi i divieti su esposti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
 6. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 7. Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e/o dell'eventuale azione penale
 8. Le attività temporanee presenti sul territorio comunale quali cantieri edili, luna park, circhi, ecc. sono tenute al rispetto degli obblighi sopra indicati: le aree occupate dovranno essere mantenute pulite quotidianamente e al termine dell'attività dovranno essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo.
 1. Le attività temporanee sono tenute, preventivamente all'insediamento, ad inoltrare al Gestore richiesta di attivazione del servizio di raccolta rifiuti. Sarà cura del Gestore fornire idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà essere addebitato ai promotori delle attività di cui trattasi.

Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta gestione in osservanza delle norme specifiche di cui al D. Lgs. n.152/2006, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.
2. È fatto obbligo ai produttori di rifiuti pericolosi di non mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi siano essi urbani che assimilati che speciali.

Art. 13 – OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE, PNEUMATICI E OLIO MINERALE

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di un pneumatico di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso il Centro di Raccolta appositamente attrezzato.

Art. 14 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle Autorità responsabili competenti per il territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:
 - a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando dei contenuti, entro 3 giorni, i Ministri della Sanità e dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi e potranno essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni forma speciale di gestione dei rifiuti;
 - b) le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente alla loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico/sanitari.

TITOLO II

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 15 – DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

1. Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata. Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema domiciliare "porta a porta", secondo quanto specificato nel progetto di gestione del Servizio rifiuti e come definito nei seguenti articoli.

Art. 16 – COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune promuove il valore del principio della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, nonché il senso civico della cittadinanza.
2. La Giunta comunale, dopo formale approvazione di Atersir, può approvare specifici Progetti per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed attiva lo smaltimento dei suddetti rifiuti avvalendosi in regime di esclusiva, del Gestore individuato dall'Atersir.

Art. 17 – COMPETENZE DEL GESTORE

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore.
2. Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, il Gestore, previa intesa con gli uffici comunali competenti, ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
3. Il Gestore, previa verifica dell'Atersir ed in accordo con il Comune, definisce, le modalità di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e/o sacchi necessari per il conferimento dei rifiuti;
 - c) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.

4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposita convenzione stipulata fra Atersir e Gestore e nel rispetto di quanto definito nei documenti correlati (Piano di ambito, Disciplinare tecnico, ecc.) e di quanto ricompreso nel progetto di gestione del servizio con modalità di raccolta domiciliare.
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano di ambito, possono essere apportate dal Gestore, previa approvazione dell'Atersir e congiuntamente al Comune, purché non in contrasto con quanto definito nella convenzione con Atersir e nei suoi documenti correlati.

Art. 18 – MODALITA' DI RACCOLTA

1. E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali, alla minimizzazione del rifiuto indifferenziato e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel D. Lgs. n. 152/2006.
2. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune e da Atersir anche su proposta del Gestore del servizio, tramite le seguenti forme:
 - a) Raccolta domiciliare "porta a porta";
 - b) Raccolta con contenitori stradali;
 - c) Raccolta nel Centro di raccolta;
 - d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.
3. Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al Gestore.

Art. 19 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'Atersir, in accordo con il Comune. La Giunta Comunale, in accordo con Atersir, definirà le tipologie di rifiuti raccolti in maniera differenziata.
2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'Atersir, in accordo con i Comuni, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. In caso di modifiche delle modalità di raccolta il Gestore converrà con il Comune le opportune modalità divulgative.

Art. 20 – LUOGO DI DETENZIONE DEL RIFIUTO

1. La detenzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, fino al momento previsto per l'esposizione, deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle aree in uso alla specifica utenza. Durante la detenzione dei rifiuti urbani e

speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

2. La custodia e la pulizia dei contenitori, forniti all'utenza dal Gestore, è a carico degli utenti, fatta eccezione per quelli stradali destinati alla raccolta del vetro e lattine.

Art. 21 – RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA" A FILO STRADALE

1. La raccolta domiciliare a filo strada prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal progetto di gestione del servizio rifiuti.
2. Il punto di prelievo è di norma individuato davanti all'accesso dello stabile, all'esterno delle recinzioni, salvo casi particolari.
3. Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, si intende acquisita da parte del Gestore, per silenzio assenso da parte del privato, l'autorizzazione al transito con i mezzi destinati alla raccolta nel caso in cui, entro 3 mesi dall'individuazione del punto di ritiro, il proprietario della strada non comunichi per iscritto all'Amministrazione comunale il divieto di transito per i suddetti mezzi. E' fatta salva la possibilità di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale.
4. Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata, l'utente dovrà consegnare il rifiuto nel punto di raccolta sulla viabilità pubblica più prossimo alla sua abitazione, individuato dal Gestore.
5. Il servizio domiciliare "Porta a porta" di raccolta dei bidoni e sacchi è eseguito obbligatoriamente secondo le modalità e le frequenze stabilite di concerto tra il Comune, l'Atersir ed il Gestore;
6. Dei giorni e delle frequenze di raccolta deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio mediante un calendario delle raccolte. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata. L'eventuale spostamento del giorno di raccolta dovuto ad eventi eccezionali verrà comunicato, nel limite del possibile, agli utenti interessati con i mezzi informativi a disposizione del Comune.
7. Il conferimento dei rifiuti contenuti in apposti sacchi e/o contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto, deve avvenire a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto.
9. I sacchi o i contenitori devono essere conferiti la sera prima del giorno di raccolta stabilito ed indicato nel calendario per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i rifiuti non possono essere esposti nè diversamente rispetto a quanto sopra scritto e nè in giorni in cui non ha luogo la raccolta;
10. Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

11. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.
12. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
13. Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Responsabile competente potrà intervenire con appositi e motivati atti.
14. Previa autorizzazione del Gestore e dell'Amministrazione Comunale, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte antistante la recinzione secondo le modalità operative stabilite con il Progetto di gestione del servizio rifiuti.

Art. 22 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

1. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale. Il servizio può essere esteso ad utenti dei comuni confinanti, ubicati in aree limitrofe al territorio comunale, qualora vengano presi accordi tra i Comuni al solo fine di una più efficiente gestione localizzata del servizio. Possono inoltre essere escluse aree all'interno del territorio comunale poste in adiacenza al confine con altri Comuni quando, per motivi logistico-operativi, sia più funzionale la raccolta da parte del Comune limitrofo.
2. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo il calendario del servizio Porta a Porta.

Art. 23 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi sacchi/contenitori. Egli è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a) il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori/sacchi forniti dal Gestore; successivamente dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
 - b) i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore negli appositi contenitori forniti dal gestore per essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;

c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore/sacco:

- rifiuti che sono oggetto di raccolte differenziate;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità, che il produttore deve smaltire a propria cura e spese;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi).

2. Al fine di favorire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al punto b), i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi del D.Lgs n. 152/2006. In particolare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio. In tal caso il rivenditore, non ha titolo, per tali frazioni di rifiuti, a richiedere agevolazioni economiche a valere sull'entrata comunale per il servizio rifiuti.

Art. 24 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua che non possa essere ricompresa nelle raccolte differenziate.
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito per la raccolta negli appositi sacchi e/o contenitori forniti dal gestore.
3. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai contenitori o lesioni agli addetti alla raccolta.
4. E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi e/o contenitori il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.
5. E' altresì vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 25 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO ORGANICO

1. Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti.
2. Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire negli appositi sacchi e/o contenitori forniti dal gestore.
3. Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura da parte del gestore di idoneo contenitore di capacità adeguata alla quantità di rifiuto prodotto.

Art. 26 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

1. I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature di orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del “Porta a porta” e sistemati esternamente secondo le modalità previste dal calendario di raccolta fornito ad ogni utenza, negli appositi contenitori/sacchi forniti dal Gestore e/o in fascine.

Art. 27 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire è consentito e favorito il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Il compostaggio domestico non è consentito nel caso di attività di ristorazione e attività agroalimentari.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
4. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
5. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo di diverse metodologie, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
6. Il compostaggio domestico di residui vegetali provenienti da orti e giardini o il compostaggio domestico di rifiuti di cucina, quando l'area verde di pertinenza dell'abitazione è inferiore a 1000 mq o distante meno di 10 mt dal confine di altra proprietà, può essere effettuato esclusivamente con compostiera chiusa.
7. Non possono essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Nel caso in cui l'utente richieda la riduzione tariffaria, tale riduzione è concessa unicamente a seguito del superamento del controllo effettuato da personale incaricato dal Gestore e/o dal Comune, che attesti la corretta esecuzione del compostaggio domestico in base alle indicazioni contenute nel manuale del compostaggio domestico dato in dotazione;

Art. 28 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA

1. E' necessario ridurre il volume degli imballaggi in plastica ed il conferimento della plastica deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore.
2. Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli: T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N. che andranno conferiti presso il Centro di raccolta.

Art. 29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA CARTA E DEL CARTONE

1. Il conferimento della carta deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore. Imballaggi voluminosi in cartone devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta esternamente ai sacchi.

Art. 30 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL CARTONE

1. E' prevista una giornata di raccolta del cartone per le sole attività produttive, artigianali e commerciali. Il conferimento dovrà avvenire la sera prima del giorno di raccolta, sistemando il cartone esternamente, debitamente legato.

Art. 31 – RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE CONTENITORI STRADALI DEL VETRO

1. Per la raccolta del vetro, dei contenitori in alluminio e dei contenitori e barattoli in banda stagnata è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.
2. I grandi quantitativi ed i rifiuti di grandi dimensioni dovranno essere conferiti a cura degli utenti al Centro di Raccolta.
3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

Art. 32 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

1. Altre tipologie e modalità di raccolta saranno definite dal Comune in accordo con il Gestore e comunicate ai cittadini attraverso la guida e il calendario per la raccolta porta a porta dei rifiuti e attraverso i sistemi informativi a disposizione del Comune.

Art. 33 – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (EX STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA)

1. E' un impianto istituito ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/7/94 n. 27 e gestito come un'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di trattamento e recupero. La normativa che disciplina i centri di raccolta è il D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.. Il centro di raccolta rifiuti di Monte San Pietro è ubicato a Calderino in Via Bacchello n. 1/1 ed è presidiato nelle fasi di operatività dal Gestore con personale preposto.
2. L'accesso al Centro di Raccolta è rivolto esclusivamente:
 - a) alle utenze domestiche titolari di un contratto rifiuti e residenti nel Comune.
 - b) alle attività commerciali, titolari di un contratto rifiuti, aventi nel Comune la loro sede di vendita, per i rifiuti carta, cartone, vetro e lattine, plastica, legno.
 - c) alle utenze domestiche titolari di un contratto rifiuti, che risultino proprietari nel comune di un'altra abitazione (seconda casa), tale condizione viene certificata con la presentazione del codice fiscale dell'intestatario del contratto rifiuti.
 - d) alle utenze domestiche provenienti dalle zone di confine dei comuni limitrofi.
3. Per accedere al Centro di Raccolta Rifiuti è necessario presentare:
 - per le utenze domestiche, il codice fiscale indicato sul tesserino sanitario dell'intestatario del contratto rifiuti,
 - per le attività commerciali sopra citate, la partita IVA del soggetto intestatario del contratto rifiuti.
4. Il Centro di raccolta è aperto al pubblico, esclusi i festivi, per un quantitativo di ore settimanali che potrà variare da un minimo di ore 12 a un massimo di 30 ore. Gli orari di apertura sono esposti nella cartellonistica posta all'ingresso del Centro di raccolta e divulgati dal Gestore all'utente attraverso i mezzi di comunicazione previsti dal Gestore stesso e dal Comune.
5. Il conferimento dei rifiuti differenziati è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo all'atto del conferimento stesso.
6. Il Gestore, laddove imposto dalle normative vigenti, richiede le autorizzazioni necessarie per la gestione del Centro di raccolta.
7. Il Gestore è tenuto ad evitare effetti negativi sull'ambiente in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo e nell'aria, di rumori e di odori molesti e di proliferazione di vettori.
8. Il Gestore svolge tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento del Centro di Raccolta ed in particolare:

- a) apertura e chiusura secondo gli orari previsti per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
- b) fornire agli Utenti tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività di conferimento;
- c) supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico e carico;
- d) effettuare le operazioni di identificazione dell'Utente;
- e) rilascio all'Utente, come promemoria nel caso di conferimenti di materiali che danno origine a sconti/riduzioni in bolletta, lo scontrino emesso dalla stampante collegata al sistema di pesatura o altro documento manuale, recante la data, l'ora, gli estremi del codice contratto, la tipologia di rifiuto conferito, i chilogrammi pesati. Tale scontrino può essere utilizzato dall'Utente come verifica all'atto dell'erogazione del relativo sconto nella bolletta;
- f) procedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna del Centro di raccolta rifiuti;
- g) provvedere alla rimozione di eventuali materiali/rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso del Centro di raccolta rifiuti;

Art. 34 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

1. Il Centro di raccolta rifiuti potrà accogliere le seguenti tipologie di rifiuti, solo se conferiti dai soggetti di cui al precedente articolo e purché separati per frazione merceologica ai fini del successivo avvio al riciclo/recupero:
 - a) carta: (es. riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc.);
 - b) cartone ingombrante/di imballaggio: limitatamente agli imballaggi (es. scatoloni), previa riduzione volumetrica a cura del conferitore;
 - c) vetro, vetro ingombrante, alluminio e banda stagnata (es. lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, damigiane, lastre);
 - d) plastica contenitori per liquidi (PE, PET, PVC) e imballaggi (es. bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere, shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali, vaschette, contenitori vari, reti, film, pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, chips da imballaggio in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio ;
 - e) rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: (es. materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d'arredamento, parti metalliche di piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.)
 - f) rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: (es. legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc.)
 - g) ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).
 - h) verde, potature e sfalci vegetali: (es. erba, ramaglie, fogliame, ecc.)

- i) rifiuto organico;
 - j) farmaci scaduti;
 - k) pile esauste;
 - l) indumenti dismessi (es. vestiti, scarpe, borse);
 - m) pneumatici fuori uso;
 - n) oli minerali esausti;
 - o) oli e grassi alimentari;
 - p) batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato effettuata in proprio dalle utenze domestiche
 - q) cartucce da stampa esaurite
 - r) RAEE R1 - Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori.
 - s) RAEE R2 - Grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), ecc.
 - t) RAEE R3 - TV e monitor
 - u) RAEE R4 - Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.)
 - v) RAEE R4 - Altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, sveglie, ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, smerigliatrice, seghetto ecc), videogiochi, ecc.
 - w) RAEE R5 - Tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc)
 - x) Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, detersivi, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, bombolette spray, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.
 - y) inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche (mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc.). E' previsto il conferimento di piccoli quantitativi di inerti (max 0,5 m³) prodotti a livello domestico. Per quantitativi superiori il conferimento deve essere eseguito presso impianti di riciclaggio.
2. Il Centro di raccolta rifiuti non potrà accogliere le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) Rifiuti indifferenziati;
 - b) Amianto;
 - c) Rifiuti pseudo-edili (lana di vetro, lana di roccia, carta catramata, guaina bituminosa, vetroresina).
3. In caso di conferimenti che potrebbero essere riconducibili ad una produzione non domestica, il Gestore può respingere il rifiuto, a meno che l'Utente non rilasci una

dichiarazione in cui si assume la responsabilità che si tratta di rifiuto urbano di provenienza domestica.

4. I materiali raccolti saranno avviati a riciclo e/o recupero per materia a cura del Gestore;
5. L'Amministrazione Comunale potrà con successivo specifico provvedimento definire limitazioni quantitative ai conferimenti.
6. E' prevista una riduzione tariffaria per alcune tipologie di rifiuti conferiti al Centro di raccolta. Le tipologie di rifiuti e le relative sconti sono indicate nel regolamento per la tassa rifiuti (TARI);

Art. 35 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., di provenienza domestica, devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nel Centro di Raccolta o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 36 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I produttori di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani avviati a recupero che rientrano per qualità e quantità nei limiti di assimilazione fissati dal presente regolamento non sono tenuti al conferimento obbligatorio degli stessi al servizio pubblico di raccolta a condizione che presentino al Comune idonea documentazione delle quantità prodotte e il contratto con la ditta che ne effettua la gestione. In tal caso è prevista una riduzione percentuale della superficie assoggettabile all'entrata secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale in merito.
2. I produttori di rifiuti speciali pericolosi e i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che non rientrano nei limiti di assimilazione fissati dal presente regolamento sono tenuti obbligatoriamente ad avviare a recupero e/o smaltimento i propri rifiuti a spese proprie conferendoli a soggetti autorizzati. E' fatto divieto di conferire questi rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 37 – TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati saranno effettuati manualmente e con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 38 – RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali, e come pianificato da Atersir.
2. Tali impianti devono essere improntati al massimo recupero di materia e alla minimizzazione di produzione del rifiuto residuo.

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 – DEFINIZIONE E ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.
2. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite ai rifiuti di cui all'articolo 5 del titolo I e precisamente a:
 - a) aree verdi pubbliche;
 - b) spazzamento e lavaggio stradale;
 - c) cestini portarifiuti;
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 - e) rifiuti cimiteriali.

Art. 40 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. I rifiuti verdi provenienti dalla manutenzione di aree verdi di proprietà comunale devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente al Centro di raccolta o ad impianto convenzionato con il Gestore.

Art. 41 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade é effettuato ordinariamente dal Gestore sulle aree pubbliche e ad uso pubblico interne del capoluogo e delle frazioni individuate in accordo con il Gestore.
2. I servizi in oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:
 - a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del Codice della Strada;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati) purchè siano dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane: caditoie, bocche di lupo, pozzetti di sedimentazione, cunette.

3. Il Gestore predispone in accordo con il Comune ed Atersir il “programma del servizio di spazzamento” nel quale sono indicati: i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.
4. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d’acqua, nonché dei cigli stradali effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.
5. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 42 – CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori / cestini portarifiuti.
2. E’ fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani domestici ed ingombranti.
3. E’ vietato il danneggiamento, il ribaltamento e/o l'imbrattamento dei contenitori, l’esecuzione di scritte e l’affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
4. I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 43 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

1. L’Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo IV, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Art. 44 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non classificabili come urbani ai sensi del D.P.R. 254/03 e provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati dalle norme vigenti in materia.

Art. 45 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre tenerli liberi da rifiuti o materiali di scarto abbandonati da terzi.

2. A tale scopo i soggetti di cui sopra sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza e qualora l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana apposita ordinanza fissando le modalità e il termine entro il quale il trasgressore deve procedere alla bonifica delle zone interessate; trascorso inutilmente detto termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di ripristino dei luoghi in danno dei soggetti obbligati, con rivalsa delle spese.

Art. 46 – PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificati e non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi sono tenuti a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti di ogni genere anche abbandonati da terzi.
2. A tal fine sono tenuti a predisporre ed attuare misure idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza il Comune attuerà in danno dei soggetti interessati le misure di cui al comma 3 del precedente articolo.

Art. 47 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DAI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e/o di uso pubblico, debbono tenere costantemente pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume degli stessi, devono conferirli negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto prevista dal sistema "porta a porta". Devono inoltre attenersi alle modalità di conferimento stabilite dal Gestore.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Art. 48 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, anche in concessione temporanea, quali bar, ristoranti, trattorie, alberghi e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, predisponendo a tal fine, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio pubblico di spazzamento, idonee misure tra cui quella di installare e gestire a propria cura e spese adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta porta a porta.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singola occupazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 49 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi, ecc..., devono essere tenute costantemente pulite e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
3. Gli organizzatori sono tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.

Art. 50 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto di qualsiasi natura su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato è tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento.

Art. 51 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. Qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via, è fatto obbligo a chi effettua le attività in esame di mantenere pulita l'area circostante il cantiere.

Art. 52 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

1. Il Comune o altro Ente preposto provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.
2. È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi.

Art. 53 – DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Il proprietario o conduttore di cani o altri animali è tenuto a raccogliere le deiezioni del proprio animale sulle strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi comprese le aree verdi ed i parchi. Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dai Regolamenti comunali.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto alle sanzioni previste per Legge e per Regolamento comunale, fatte salve sanzioni di carattere penale.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 54 – CONTROLLO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 23/2011 e ss.mm.ii, la Provincia e Atersir sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D. Lgs. 152/2006 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Locale e previa stipula di apposita convenzione, anche le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Ispettori Ambientali del Gestore.
3. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, i trasgressori della legge e del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate. Le violazioni dovranno essere poi trasmesse alla Polizia Locale che provvederà per quanto di competenza e sulla base delle citate convenzioni.
4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 689/1981 e ss. mm.ii, dall'art. 7-bis D. Lgs. n. 267/2000 e dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006.
5. Rimangono valide le competenze di vigilanza sulla base di norme legislative e regolamenti in vigore per altri settori normativi.

Art. 55 – SANZIONI SPECIFICHE

1. Alle violazioni specifiche a quanto previsto dal presente Regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, si applicano le sanzioni di cui all'Allegato A) del presente Regolamento, determinate nel rispetto di quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81.

Art. 56 – DIVIETI E OBBLIGHI

1. Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento è vietato:
 - a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo (D. Lgs. 152/2006 art. 192);
 - b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;

- c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D. Lgs. 152/2006 art. 192);
- d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato; parimenti, la cernita è proibita nel Centro di Raccolta Rifiuti in carenza di autorizzazione da parte del responsabile presente;
- e) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- f) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli (salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili);
- i) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini. Tali cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali (ad esempio inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
- l) il deposito di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio, ivi comprese le proprietà altrui;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) spostare o manomettere o rimuovere i contenitori/sacchi altrui;
- p) ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.) se non espressamente autorizzati;
- q) introdurre negli appositi sacchi/contenitori adibiti alla raccolta differenziata, materiali diversi da quelli autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione comunale e dal Gestore;
- s) immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura e, in generale, è vietato il conferimento, al servizio di raccolta, di frazioni di rifiuto urbano per il quale l'utente usufruisca di agevolazioni economiche;
- t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni prescritti nel servizio di raccolta porta a porta;
- u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Comune e dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;

- v) intralciare o ritardare il lavoro degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare il lavoro di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei medesimi.
2. E' inoltre fatto obbligo agli utenti di:
- a) provvedere al conferimento del rifiuto nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
 - b) tenere pulito il punto di conferimento;
 - c) procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del servizio porta a porta;
 - d) conferire in modo separato ogni frazione di rifiuto nei luoghi e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - e) tenere i sacchi/contenitori sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
 - f) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono sempre e comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
 - g) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli e legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile nel sacco;
 - h) provvedere al ritiro dei contenitori all'interno delle proprietà private ad avvenuta raccolta; i contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della proprietà privata;
 - i) provvedere alla custodia, pulizia e disinfezione dei contenitori.
3. Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei successivi articoli.

Art. 57 – ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE

1. Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile. Il responsabile dell'abbandono è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati, dandone prova all'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e ferme restando le sanzioni amministrative previste per legge e per regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco o il Tecnico incaricato, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.

3. Chiunque cagioni, anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto.

Art. 58 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in altri regolamenti, ordinanze, nonché in tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 59 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento rimarrà in vigore fino alla emanazione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), nell'ambito delle proprie competenze, del regolamento tipo per i Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale.

Allegato A) al Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA)

**TABELLA SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME
COMPORIMENTALI NELLA RACCOLTA PORTA A PORTA**

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €.
	min	max	
Esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	300,00	50,00
Deposito di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco di sacchi o contenitori o nelle vicinanze delle proprietà altrui (+ obbligo recupero e smaltimento)	75,00	500,00	150,00
Conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	75,00	500,00	150,00
Uso di sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	35,00	300,00	70,00
Obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia dei punti di raccolta (+ obbligo ripristino)	50,00	300,00	100,00
Obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	25,00	150,00	50,00
Divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, ivi compresi gli spazi esterni della Stazione Ecologica e/o di fronte al suo ingresso. Sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo che comporti più grave violazione	100,00	500,00	200,00
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati	105,00	500,00	166,00
Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, oppure presso i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso il Centro di Raccolta	75,00	500,00	150,00
Abbandono di rifiuti (art. 192 sanzionato dall'art. 255 D. Lgs. 152/2006); se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino a €. 6.000,00	300,00	3.000,00	600,00

Divieto di cernita dei rifiuti	25,00	200,00	50,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	50,00	300,00	100,00
Conferire i propri rifiuti urbani nei cestini getta rifiuti stradali	50,00	300,00	100,00
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici. (Sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo che comporti più grave violazione)	105,00	500,00	210,00
Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati, dei mercati e delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo; mancata pulizia delle aree adibite a luna park, circo, manifestazioni pubbliche, ecc.	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti	75,00	500,00	150,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti	75,00	500,00	150,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	100,00	500,00	200,00
Mancata raccolta deiezioni animali su suolo pubblico o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi comprese le aree verdi ed i parchi	25,00	150,00	50,00
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti	75,00	500,00	150,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana. (Sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo che comporti più grave violazione)	35,00	500,00	70,00